

# LEGISLAZIONE NEWS

A cura di Area Affari istituzionali, legali e diritto ambientale • Arpa Emilia-Romagna

## ISTRUZIONI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA IN EMILIA-ROMAGNA

Determinazione dirigenziale Emilia-Romagna 21 settembre 2018, n. 15158 "Verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza regionale e comunale. Indirizzi per l'applicazione delle Linee guida di cui al Dm 30 marzo 2015"

La Regione Emilia-Romagna ha approvato gli indirizzi per l'applicazione delle linee guida nazionali sulla verifica di assoggettabilità a Via (*valutazione di impatto ambientale*) dei progetti di competenza regionale e comunale. Le linee guida nazionali per la verifica di assoggettabilità di competenza regionale e comunale, approvate con decreto del 30 marzo 2015, hanno integrato i criteri tecnico-dimensionali e localizzativi utilizzati per la fissazione delle soglie, già stabiliti nell'allegato IV alla Parte seconda del Dlgs 152/2006, estendendo il campo di applicazione delle disposizioni in materia di Via a progetti potenzialmente in grado di determinare effetti negativi e significativi sull'ambiente. La determinazione regionale in esame riporta quindi i criteri specifici – relativi a caratteristiche e localizzazione – da applicare per l'individuazione dei progetti da sottoporre a *screening*, fatte salve le soglie già stabilite negli allegati B.1, B.2 e B.3 della Lr 4/2018, entrata in vigore il 5 maggio 2018.

## RUMORE AMBIENTALE, DALLA FINE DEL 2018 SI APPLICANO I CRITERI UE

Dlgs 17 febbraio 2017, n. 42 "Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico. Modifiche al Dlgs 194/2005 e alla legge 447/1995"

A decorrere dal 31 dicembre 2018 i metodi di determinazione dei descrittori acustici stabiliti dal Dlgs 194/2005 saranno sostituiti dai metodi comuni previsti dalla direttiva 2015/996/UE.

Il cambio di metodologia per la determinazione del *rumore ambientale* è infatti stabilito dall'articolo 7 del D.lgs. 42/2017, provvedimento entrato in vigore lo scorso 19 aprile 2017 con il quale il Governo, al fine di adeguare la disciplina nazionale ai più recenti dettami dell'Ue, ha apportato numerose modifiche e integrazioni al D.lgs. 194/2005 di riferimento in materia. I nuovi metodi comuni serviranno, in particolare, a stabilire i valori dei descrittori acustici (Lden per determinare il fastidio, Lnight per determinare i disturbi del sonno) che gli Stati membri dovranno utilizzare per elaborare e revisionare la mappatura acustica strategica nazionale. Tale mappatura, a sua volta, dovrà costituire la base per l'elaborazione dei piani d'azione previsti dalla normativa in questione.

## ORDINANZA DI BONIFICA, NECESSARIA ISTRUTTORIA SULLA RESPONSABILITÀ

Tar Emilia-Romagna, Bologna, Sezione III, sentenza n. 812 del 31 ottobre 2018

Il Tar Emilia-Romagna si è pronunciato su un ordine di bonifica di un terreno inquinato, emanato senza una previa e adeguata istruttoria finalizzata a individuare l'effettivo responsabile dell'inquinamento. Il Collegio ha affermato l'illegittimità di una ordinanza sindacale con la quale era stato ingiunto alla Regione di bonificare un'area demaniale da rifiuti (rifiuti speciali e pericolosi abbandonati da ignoti sulla sponda sinistra nell'alveo di un fiume), mediante rimozione e avvio a smaltimento, sul semplice presupposto che la Regione ne fosse l'ente proprietario preposto alla gestione. L'amministrazione comunale, secondo i Giudici, avrebbe dovuto provvedere, attraverso idonea e preventiva istruttoria, a verificare l'imputabilità, a titolo di dolo o di colpa, in capo allo stesso ente, dell'abbandono dei rifiuti sul sito di sua proprietà. È stato infatti ribadito che l'art. 192 Dlgs 152/2006, non soltanto riproduce il tenore dell'abrogato art. 14 del Dlgs 22/1997 – con riferimento alla necessaria imputabilità a titolo di dolo o colpa – ma integra il precedente precetto, precisando che l'ordine di rimozione può essere adottato esclusivamente "in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo".

## ABBANDONO RIFIUTI, PUNIBILE L'AMMINISTRATORE AZIENDALE "DI FATTO", MA VA DIMOSTRATO

Corte di Cassazione, sentenza n. 39244 del 30 agosto 2018

Il soggetto che, pur non essendo un legale rappresentante, esercita una continuativa attività gestoria dell'impresa, responsabile di un abbandono di rifiuti, risponde del reato in quanto *amministratore "di fatto"*. L'applicazione del principio secondo il quale è necessario "l'esercizio di un' apprezzabile attività gestoria svolta in modo non episodico né occasionale" per qualificare un'attività come amministrazione "di fatto", precisa la Suprema Corte, deriva dall'articolo 2639 c.c., norma che, seppure dettata con riferimento ai reati societari, assume una valenza di carattere generale. L'accertamento degli elementi sintomatici di una tale gestione continuativa, prosegue la Cassazione, devono però essere sostenuti da una motivazione congrua e logica per cui, nel caso specifico, la Corte ha accolto il ricorso contro una sentenza che aveva condannato l'amministratore "di fatto" di una società per abbandono di rifiuti (articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006), senza indicare gli "elementi dimostrativi, tratti da comportamenti concretamente posti in essere, di una continuativa attività di esercizio, da parte sua, dell'attività gestoria".

## SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

### CONTAMINAZIONE STORICA DEL QUADRANTE EST DI FERRARA, CONFERMATA IN APPELLO L'ORDINANZA ARPAE

Consiglio di Stato, sentenza n. 5761 dell'8 ottobre 2018

Il Consiglio di Stato, accogliendo le difese di Arpae, ha definitivamente respinto il ricorso contro l'ordinanza che intimava la bonifica di un'area a un'azienda chimica, ritenuta responsabile dell'inquinamento per aver conferito nella discarica circostante, in violazione delle regole allora applicabili, degli scarti di lavorazione pericolosi dai quali sono poi derivati i composti contaminanti rilevati nel terreno e nelle falde.

Il soggetto che conferisce in discarica rifiuti non ammessi, ribadisce in conclusione il giudice d'appello, rimane responsabile della futura contaminazione. Infatti, l'ordinanza disciplinata dall'art. 242 del Dlgs 152/2006, che l'amministrazione può emanare a carico del soggetto che sia riconosciuto responsabile della contaminazione, non ha finalità sanzionatoria di una condotta pregressa, ma natura riparatoria e ripristinatoria in relazione a un evento di (ancora) attuale inquinamento. Da ciò conseguono due fondamentali conseguenze:

- la dimostrazione del nesso di causalità si fonda sul criterio del "più probabile che non"
- le disposizioni del Dlgs 152/2006 si applicano anche ai fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore del decreto; gli istituti ivi previsti, infatti, non sanzionano la (*risalente*) condotta di inquinamento, ma pongono attuale rimedio alla (*perdurante*) condizione di contaminazione dei luoghi, per cui l'epoca di verifica della contaminazione è, ai fini in discorso, del tutto indifferente. La sentenza è pubblicata sulle riviste on line [www.lexambiente.it](http://www.lexambiente.it) e [www.reteambiente.it](http://www.reteambiente.it).